

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(90) 149 def.

Bruxelles, 23 aprile 1990

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 6/66/EURATOM, 121/66/CEE

(presentata dalla Commissione)

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

1. L'adozione da parte del Consiglio il 5 ottobre 1987, dell'allegato 10 dello statuto che stabilisce le disposizioni particolari applicabili ai funzionari con sede di servizio fuori della Comunità, fornisce fra l'altro una soluzione alla questione del costo dell'alloggio, questione che si pone per chiunque viva fuori del proprio paese. Ai termini di dette disposizioni, il costo dell'alloggio deve essere sostenuto interamente dall'istituzione, ma, d'altro lato, la retribuzione del funzionario non comprenderà alcun elemento compensativo relativamente a questa spesa (coefficiente correttore geografico).

Tale regolamentazione si applica, tuttavia, solo ai paesi al di fuori della Comunità. Non è dunque prevista alcuna corrispondente disposizione per i paesi facenti parte della Comunità.

2. I coefficienti geografici contengono ovviamente un elemento "costo dell'alloggio" calcolato sulla base di un'indagine effettuata presso delle agenzie immobiliari sugli affitti degli alloggi di riferimento offerti ai nuovi arrivati. Tuttavia l'esperienza dimostra che in alcune città i funzionari assegnati nell'interesse del servizio non hanno la possibilità di trovare un alloggio al prezzo medio degli affitti offerti dalle agenzie. Tenendo conto che l'assegnazione nell'interesse del servizio di funzionari soggetti a rotazione può costringerli ad affittare un alloggio il cui affitto non rientra nei limiti in questione, la percentuale dello stipendio dedicata all'alloggio diventa esagerata e mette in causa il principio dell'uguaglianza di trattamento. È per ovviare a tale situazione, e solo quando si presenti effettivamente, che sono necessarie delle misure.

.../...

3. È quindi necessario prendere disposizioni relativamente a queste nuove situazioni, che rimuovano gli svantaggi pecuniari del funzionario interessato. In caso contrario sorgerebbero difficoltà sul piano delle assunzioni e del funzionamento dei servizi, e di conseguenza sulla realizzazione degli obiettivi della Commissione.

Attualmente il dispositivo statutario risolve solo in parte questi problemi, ed anche la revisione di un coefficiente correttore non costituirebbe senz'altro un vero rimedio: il coefficiente correttore, essendo previsto per raffronti fra i livelli del costo della vita di gruppi di popolazioni, non è adatto per definire una situazione molto specifica.

D'altro canto, l'applicazione dell'articolo 14 dell'allegato VII permette di coprire talune spese connesse alla sede di servizio del funzionario, ma alla precisa condizione che questo svolga compiti di rappresentanza. Detto articolo non risolve dunque il caso delle persone che non svolgono compiti rappresentanza, ma sono anch'esse pregiudicate dalla sede di servizio loro assegnata.

In definitiva, il regolamento (1) adottato in applicazione dell'articolo 14 bis dell'allegato VII dello statuto, non ha né una portata geografica sufficiente, né condizioni pecuniarie accettabili e significative nel suesposto caso, poiché limita l'indennità al 5% della retribuzione netta dell'agente.

Giova quindi orientarsi verso una modifica di detto regolamento per risolvere definitivamente il problema dell'alloggio che si pone al funzionario che, nell'interesse del servizio, in determinati casi si trova esposto alle conseguenze delle norme di rotazione.

(1) Regolamenti n. 6/66/EURATOM, n. 121/66/CEE del Consiglio del 28.7.1966.

Proposta di

REGOLAMENIO (CECA, CEE, EURATOM) DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento n. 6/66/EURATOM, 121/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2187/89 (2), in particolare l'articolo 14 bis dell'allegato VII,

visto il regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli del 28 luglio 1966, che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa l'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità (3),

vista la proposta della Commissione presentata dopo aver ascoltato il parere del comitato dello statuto,

considerando che i funzionari assegnati, secondo un sistema di rotazione, ad una località diversa da quella delle sedi provvisorie delle istituzioni, possono trovare, tenuto conto del periodo limitato di assegnazione, condizioni di alloggio particolarmente difficili;

considerando che questa situazione è di natura tale da ostacolare la mobilità di detti funzionari e il buon funzionamento dei servizi insediati in questi luoghi; che è pertanto necessario modificare il regolamento n. 6/66/EURATOM, 121/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 209 del 21.7.1989, pag. 1.

(3) GU 150 del 12.8.1966, pag. 2749/66.

Articolo 1

Dopo l'articolo 6 del regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE, è inserito l'articolo 6 bis seguente:

▲ "Articolo 6 bis

"In deroga agli articoli 2 e 6, il funzionario assegnato, nel quadro di un sistema di rotazione, ad una località diversa da quella delle sedi delle istituzioni può beneficiare dell'indennità di alloggio alle condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Tale indennità non può essere cumulata con il beneficio dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto. Essa è limitata al periodo di assegnazione del funzionario e non può essere di durata superiore a sei anni a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni da parte di questo".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

FICHE FINANCIERE

OBJET : incidence budgétaire de la proposition de règlement du Conseil
portant modification du règlement n° 6/66 EURATOM, 121/66/CEE
(indemnité de logement)

Pour l'année 1990 l'incidence prévisible pour le budget des Communautés
s'établit à environ 140 000 écus.

COM(90) 149 def.

DOCUMENTI

IT

12

N. di catalogo : CB-CO-90-174-IT-C

ISBN 92-77-59614-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo